

Parere della Corte conti Puglia

Scavalco di eccedenza, non serve la convenzione

Non è necessaria alcuna convenzione per attivare il cosiddetto "scavalco di eccedenza", che consiste nella costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il parere della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia 6 novembre 2023, n. 149/2023/Par propone un prezioso chiarimento nei riguardi dell'istituto regolato dall'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, spesso oggetto di fraintendimenti e applicazioni erranee.

L'intervento della sezione Puglia evidenzia la possibilità di attivare per un medesimo dipendente sia il richiamato scavalco "di eccedenza", sia l'altro tipo di scavalco "condiviso", oggi disciplinato dall'articolo 23 del Ccnl 16.11.2022. La contestualità dei due diversi tipi di scavalco deriva dalla circostanza che quello "condiviso" (che richiede una convenzione tra gli enti attivanti) non comporta la costituzione di nessun nuovo rapporto di lavoro, ma consente al lavoratore interessato di completare la prestazione lavorativa che continua ad essere condotta con l'ente di appartenenza, svolgendola a beneficio dell'ente a scavalco: il dipendente, per esempio, può svolgere delle 36 ore lavorative previste, 24 per l'ente di appartenenza e 12 per l'ente convenzionato. Lo scavalco "di eccedenza" può essere attivato esclusivamente oltre l'orario ordinario di lavoro ed entro il tetto delle 48 ore medie settimanali di lavoro; dunque, l'ente che si avvale del lavoratore per 12 ore in scavalco "condiviso", può anche aggiungere altre 12 ore lavorative, a titolo di scavalco "di eccedenza". Come disciplinare e con quale fonte tale ultimo tipo di scavalco?

L'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, recentemente novellato, prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

La norma è sufficientemente chiara: a differenza dello scavalco "condiviso" non c'è necessità di alcuna convenzione tra enti. Lo scavalco di eccedenza, in realtà, non è nemmeno uno scavalco, istituto che implica lo svolgimento di un unico servizio a beneficio di più enti: è semplicemente una possibilità consentita alle amministrazioni locali di dimensioni contenute entro i limiti fissati dalla legge, di avvalersi di limitate prestazioni lavorative a tempo parziale di dipendenti di enti locali di maggiori dimensioni, in deroga parziale al divieto di cumulo di rapporti di lavoro pubblico, posto dal dpr 3/1957, La sezione Puglia, partendo dalla lettura della norma trae 4 conclusioni: a) gli incarichi conferibili a dipendenti di terze amministrazioni sono circoscritti all'ambito degli enti locali; b) detti incarichi



Italia Oggi

Governo locale, associazionismo e aree metropolitane

debbono essere svolgi dal dipendente interessato "fuori orario", oltre, cioè, le 36 ore del rapporto di lavoro principale; c) per attivare tali incarichi "occorre la previa autorizzazione dell'ente di appartenenza del dipendente. Ente che, ovviamente, non sarebbe obbligato a concederla se individuasse ragioni organizzative ostative"; d) non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso.

La convenzione non è necessaria proprio perché l'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 non ha il fine di mettere in comune uffici o servizi, ma di permettere ad enti locali di più piccole dimensioni di coprire i propri fabbisogni lavorativi con dipendenti, già "collaudati" di enti di dimensioni più grandi.

Infatti, il parere della sezione Puglia evidenzia che per effetto del comma 557 tra ente che incarica il dipendente, allo scopo espressamente autorizzato, e dipendente incaricato, si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ultroneo rispetto a quello che il dipendente incaricato già conduce con l'ente di provenienza: "l'inquadramento degli incarichi è formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal Ccnl del comparto delle Funzioni locali e contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 66/2003, richiamato dall'art. 29, comma 2, del Ccnl medesimo. Si tratterà di un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l'ente di appartenenza, che comporterà l'applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale".

Luigi Oliveri.